

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo segnalato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 23 febbraio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO E DIRITTO

La ricorrente, con il ricorso introduttivo del presente procedimento, ha esposto quanto segue: a) di avere aperto, presso una filiale dell'intermediario, tre libretti di deposito a risparmio al portatore (N.ri 100729; 100730; 100732) depositandoli, quindi, presso la medesima filiale; b) che l'intermediario, considerando che si trattasse di "rapporti dormienti", aveva provveduto a trasmettere i rispettivi saldi al Ministero della Economia; c) che ella, ignara di tale accadimento, recatasi in banca per incassare le somme di cui ai libretti, apprendeva che le somme relative erano state versate al Ministero.

Tanto premesso in punto di fatto, la ricorrente, imputando all'intermediario la negligenza nella custodia e la mancata tempestiva comunicazione, chiedeva che venisse immediatamente messo a sua disposizione l'importo di euro 22.066,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, dichiarando, in ogni caso, la propria disponibilità ad attivare la procedura di recupero della somma presso il competente Ministero.

Al ricorso ha replicato l'intermediario il quale, dopo aver sottolineato che la qualificazione di un rapporto come "dormiente" non pregiudica il diritto del suo titolare a reclamare la proprietà delle somme, dichiarava di avere autorizzato la filiale a definire la vicenda.

Con nota del 15.2.2010 il rappresentante della ricorrente ha comunicato che le somme oggetto del ricorso sono state poste a disposizione della stessa, concludendo con la richiesta di voler dichiarare cessata la materia del contendere.

P. Q. M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO